

usi (collettivi)

Il 12 e il 13 giugno del 2011, con un referendum popolare, la stragrande maggioranza dei votanti ribadì con determinazione che l'acqua è un *bene comune* e che pertanto non può essere oggetto di rendita e profitto. Il giorno seguente, mentre ancora si scrutinava, il Teatro Valle di Roma veniva occupato. Le lavoratrici e i lavoratori dell'arte dello spettacolo e della cultura rivendicarono che non di solo pane e acqua vive l'essere umano, ma che per il suo libero sviluppo sono necessari luoghi per l'esercizio delle libertà fondamentali; e l'arte e la cultura, quando non sono maschere del potere, rappresentano la libertà più preziosa: la libertà di pensiero, di parola, d'azione. Il motto che campeggiava dai palchi del teatro era «Quanto è triste la prudenza!».

Il 2 marzo del 2012 anche a Napoli si decise di non essere prudenti. Una comunità eterogenea e aperta occupò l'ex Asilo Filangieri, un interstizio situato nel cuore dei decumani della città greco-romana. Da allora gli spazi "liberati" in città sono circa una dozzina e quello che si rivendica è la possibilità di autogoverno e la libertà di ricerca.

Per realizzare tutto ciò c'era bisogno di una nuova istituzione che garantisse un uso non esclusivo, non competitivo e non identitario degli spazi e in cui fosse possibile la sperimentazione e la messa in comune dei mezzi di produzione, al fine di costruire spazi di relazione fondati sul riconoscimento e l'interdipendenza.

Tra le varie ipotesi si scelse di recuperare l'antica istituzione degli usi civici e collettivi, coordinandola con la nozione emergente di beni comuni, intesi come quei beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali. Si decise che invece di *consumare* occorreva *usare* la città, perché è l'uso non convenzionale degli spazi che permette di aprire varchi per l'inedito e l'inatteso. Dunque, recuperare la nozione *teorpratica* di "usi" diviene di fondamentale importanza anche perché pur avendo una lunga storia giuridica essa sovente è ignorata o sommersa.

In realtà, gli “usi” nel nostro ordinamento, sono riconosciuti, in subordine, ma insieme a leggi e regolamenti, come *fonti del diritto* (articolo 8, disposizione preliminare del Codice Civile). Con il termine “usi” si fa infatti riferimento da un punto di vista giuridico alla rilevanza delle “consuetudini” che nella storia della civiltà europea hanno sempre caratterizzato *l’uso collettivo di terre e risorse* considerate *beni comuni* da parte di determinate comunità.

Nella tradizione italiana questa esperienza di vita comunitaria ha assunto vari nomi di cui i più comuni sono gli “usi civici” e i “domini collettivi”. Questo principio di vita è stato recentemente riconosciuto «come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» (legge n. 168/2017).

Ribadire che gli usi sono “fonte del diritto” significa ripensare radicalmente anche la natura della *norma* che aprendosi al mondo dei fatti e degli eventi si interroga sulla possibile evoluzione delle decisioni umane che hanno sempre – consapevolmente o inconsapevolmente – come loro matrice un’intima relazione con *i beni* che costituiscono lo spazio entro cui e attraverso cui i fatti accadono.

La presenza degli usi nel nostro ordinamento è il segno tangibile di una lunga storia, la traccia indelebile di una guerra che non è ancora terminata, combattuta da un ordine sociale ed economico che ha tentato e tenta tutt’oggi ostinatamente di rimuovere dalla coscienza collettiva *un altro modo di possedere* e di pensare la proprietà.

Storicamente, attraverso le “recinzioni”, le occupazioni, gli espropri forzati si è imposta come unica forma di relazione tra umani e non-umani la “legge del possesso”, giuridicamente incarnata nella tutela ossessiva della “proprietà privata”.

Gli “usi (collettivi)”, rappresentano dunque gli “amabili resti” di un mondo che resiste e costituiscono una risorsa unica, uno strumento potente per rompere la gabbia proprietaria costruita a difesa dell’uso esclusivo di beni cruciali per il libero sviluppo della persona umana e per la tutela degli ecosistemi.

Riconoscere gli usi collettivi di taluni beni e la loro giuridicità significa rimettere al centro la funzione che le cose possono svolgere in “comunità plastiche” e aperte, che da quelle cose traggono benefici; significa consi-

derare i beni nel loro contesto ecologico; significa pensare le comunità al di là della provvisorietà del presente; significa ripensare la natura stessa delle cose che attraverso gli usi collettivi si aprono strutturalmente alla fruizione di tutti; significa riconoscere la capacità delle comunità di costruire norme a cura di beni aperti al godimento e all'uso collettivo.

Gli usi collettivi ci ricordano, inoltre, che il *soggetto* non è mai solo con le *cose* e che queste non sono mai solo *cose* ma *beni*; che ogni cosa risuona con un sistema complesso di bisogni, utilità, relazioni.

Fuori dalla logica proprietaria scompaiono l'astratto soggetto di diritto e la nuda cosa e entrano in scena le persone con il loro vissuto, i loro diritti, le loro rivendicazioni; i beni non sono *oggetti* gettati dinanzi a noi, ma si presentano gravidi di tutta la loro complessità, per questo non possono essere ridotti a oggetto di consumo da cui estrarre esclusivamente valore economico.

Per rendere effettivo il diritto all'uso collettivo occorre riconoscere queste forme d'uso in apposite leggi nazionali e regionali e a livello locale inserire gli usi collettivi nei piani urbanistici, nei regolamenti di gestione del patrimonio e negli statuti comunali, cioè nei luoghi fondativi delle comunità territoriali.

Non si tratta nemmeno di *dare* giuridicità ad alcuni fatti ma di *riconoscerne* la giuridicità già esistente; non si tratta di *assegnare* nuovi poteri ma di *istituire* una nuova forma di relazione tra beni e comunità.

Gli usi in sostanza modificano la natura dei beni in questione, il modo in cui li pensiamo e in cui ne godiamo. In caso contrario gli usi verrebbero ridotti a una mera forma di gestione, a un accordo fra le parti per determinare *chi ha poteri* sulla cosa. Gli usi al contrario sono un *modo d'essere*, un modo per *reincantare il mondo* da cui possono scaturire nuove forme di vivere il vivente.

È illuminante recuperare quanto scrisse nel 1852 sugli "usi civici" Carlo Cattaneo: «questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi».

Nicola Capone

Riferimenti

- SILVIA FEDERICI, *Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons*, prefazione e cura di Anna Curcio, Ombre corte, Verona 2018.
- PAOLO GROSSI, *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, ristampa anastatica, con integrazioni, Giuffrè editore, Milano 2017.
- STEFANO RODOTÀ, *I Beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, a cura di Geminello Preterossi e Nicola Capone, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2018.